REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Lanusei

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UTILIZZATO PER L'AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI –

VEDETTA SU STENDARDU SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEUI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N: 443 del 29/10/2013 CIG 54026117A1

DISCIPLINARE/LETTERA DI INVITO

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: Euro 60.683,75 (Euro sessantamilaseicentoottantatre/75) oltre IVA.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 623.920 (euro seicentoventitre/92)

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro 60.059,83 (euro sessantamilacinquantanove/83)

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, e più in generale, l'intero progetto relativo ai lavori in oggetto, sono visibili e scaricabili sul sito dell'Ente.

Nell'ambito della realizzazione della rete regionale di avvistamento degli incendi boschivi, l'Ente Foreste della Sardegna deve procedere alla realizzazione di un fabbricato adibito a vedetta sito nel territorio del Comune di Seui.

In considerazione del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la scelta del contraente sarà effettuata tramite procedura negoziata.

Tuttavia al fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara, il presente disciplinare – lettera d'invito - è pubblicato sul sito Web dell'Ente, consentendo la partecipazione, oltre che delle imprese espressamente invitate, di tutti i soggetti del settore interessati e in possesso dei requisiti di capacità giuridica e tecnica stabiliti negli atti di gara.

Sommario

Art. 1 Oggetto Dell'appalto 2
Art. 2 Luogo di esecuzione 3
Art. 3 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 3
Art. 4 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi. 5
Art. 5 Avvalimento 9
Art. 6 Termini e modalità di ricezione delle offerte 10
Art. 7 Sopralluogo 12
Art. 8 Garanzie 12
Art. 9 Procedura per l'individuazione del contraente 14
Art. 10 Criterio di aggiudicazione 15
Art. 11 Termine di validità dell'offerta 15
Art. 12 Anomalia delle offerte 15
Art. 13 Sedute di gara 16
Art. 14 Controllo sul possesso dei requisiti 17
Art. 15 Stipulazione del contratto 18
Art. 16 Diritto di accesso 19
Art. 17 Responsabile del procedimento 19
Art. 18 Comunicazioni 20
Art. 19 Richiesta di eventuali chiarimenti 20
Art. 20 Tutela dei lavoratori 20
Art. 21 Subappalto 20
Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010 20
Art. 23 Consegna dei materiali 21
Art. 24 Certificato di regolare esecuzione 21
Art. 25 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi 22
Art. 26 Trattamento dei dati personali 22
Art. 27 Foro competente 23
Art. 28 Norma finale 23
Allegati: 23

Art. 1 Oggetto Dell'appalto

L'appalto concerne l'esecuzione dei lavori di realizzazione della vedetta di Su Stedardu , in agro del Comune di Seui per un importo complessivo con corrispettivo a corpo pari ad € 60.683,750, di cui € 60.059,830 per lavori ed € 623,920 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti classifiche e categorie:

- Lavori edili - categoria: OG01, qualificazione obbligatoria, importo: € 47.936,520; classifica I; percentuale rispetto all'importo complessivo: 79.81 %; prevalente; subappaltabile;

- Impianti tecnologici - categoria: OG11, qualificazione obbligatoria, importo: € 8.323,310; classifica I; percentuale rispetto all'importo complessivo: 13.86 %; non prevalente; subappaltabile;

- Impianti per la produzione di energia elettrica - categoria: OG 09, qualificazione obbligatoria, importo: € 3.800,00; classifica I; percentuale rispetto all'importo complessivo: 6.33 %; non prevalente, subappaltabile.

L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Art. 2 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Località Su Stendardu in agro del comune di Seui (OG).

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

A) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, tutti i soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei Contratti come modificato dal D.L. n. 70 del 13.05.2011 ossia

- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici;
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici;
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ancorché in funzione vicaria, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

I procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza rientrano nel novero dei soggetti tenuti alle dichiarazioni sostitutive solo se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Si sottolinea pertanto che, come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura (pag. 12 Schema di determinazione "BANDO- QUADRO").

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 mediante compilazione o riproduzione del modello "Allegato B". Le imprese dovranno dichiarare e possedere tutti i requisiti ivi riportati. La dichiarazione deve essere completa. Con particolare riferimento all'art. 38, comma 1, lett. c), la dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Oltre all'ipotesi di falsità, l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura.

La mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti costituisce causa di esclusione. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

Saranno escluse le imprese, in cui i soggetti indicati dalla lett. c dell'art. 38, abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità dei quali la stazione appaltante abbia valutato l' incidenza sulla moralita' professionale.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Saranno escluse altresì le imprese per le quali venga accertata l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.

a2) Requisiti di idoneità professionale:

□□Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;

□□Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

B) REQUISITI DI ORDINE TECNICO - ORGANIZZATIVO

I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ossia:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

NEL CASO DI IMPRESE GIÀ IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA RELATIVA AI LAVORI DA ESEGUIRE, NON È RICHIESTA ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI.

L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Art. 4 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e dall'articolo 94 DPR n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 37, comma 12, del d.lgs. 163/2006, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. 163/2006, ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006, ed ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D.lgs. 163/2006, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra indicate. La mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D.lgs. 163/2006, ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006, ed ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D.lgs. 163/2006, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori nella categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06), salve le eccezioni di legge.

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, a pena di esclusione, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, a pena di esclusione, presentare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, il modello di autocertificazione "Allegato B", contenente le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, dovrà essere compilato – a pena di esclusione - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE e le "dichiarazioni personali" dovranno essere presentate da ogni componente con potere di rappresentanza di ciascuna impresa (v. istruzioni Allegato B).

Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI

Sottoscrizione dell'offerta

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

L'offerta economica dovrà quindi, a pena di esclusione, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotta secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara.

Dichiarazioni obbligatorie

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti prima della gara, o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06

oppure

copia autenticata o conforme all'originale ex 445/2000 del mandato stesso

• Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

Cauzione provvisoria

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE COSTITUENDI.

Sottoscrizione dell'offerta

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8). A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante.

Dichiarazioni obbligatorie

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto - da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

Cauzione provvisoria

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituendo, la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Art. 5 Avvalimento

E' ammesso l'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell' "Allegato B" con tutte le dichiarazioni ivi contenute);

3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);

5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a. L'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b. La durata;

c. Ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare e le modalità di presentazione sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura negoziata per la ristrutturazione di un fabbricato utilizzato per l'avvistamento degli incendi boschivi – vedetta di Su Stedardu sita nel territorio del comune di Seui – CIG 54026117A1 – scadenza 27/01/2014 a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- a pena di esclusione, in quanto parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 bis del codice dei contratti, dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.)

- a pena di esclusione, in quanto parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 bis del codice dei contratti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rendere utilizzando il modulo predisposto da questa Amministrazione "Allegato B2", con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ***oppure in alternativa*** attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del

documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in classifiche e categorie adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito rispettivamente all'art. 61, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e all'allegato A dello stesso Regolamento;

- attestazione di avvenuto sopralluogo;

- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate all' articolo 8 del presente disciplinare; trattasi di parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 bis del codice dei contratti, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla gara;

- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/2006, comporta l'esclusione dalla gara;

- modello G.A.P. compilato nella parte riservata all'impresa partecipante con timbro e sottoscrizione del legale rappresentante; poiché la produzione del modello GAP è imposto da norme imperative, e precisamente dalle L. 12.10 1982 n. 726 art. 2 e L. 30.12. 1991 n. 410, l'inosservanza dell'obbligo costituisce causa di esclusione;

- in caso di partecipazione di raggruppamenti, consorzi o qualora si ricorra all' avvalimento tutta la documentazione indicata rispettivamente all'art. 4 e all'art. 5 del presente disciplinare;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica " contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente. Nell''offerta dovranno essere indicate le spese relative al costo del personale così come previsto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 27/01/2014;

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – Servizio Territoriale Lanusei via piscinas n.5 C.A.P 08045 Lanusei

D) L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di

conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali saranno troncati a tre cifre decimali. In caso di contrasto tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, prevarrà quest'ultimo.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art. 7 Sopralluogo

I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un preventivo sopralluogo, da concordare preventivamente contattando il sig. Marco Caboi (Tel. 0782/490721) o il sig. Bruno Mura (Tel. 0782/490721), per verificare le aree e gli immobili interessati ai lavori. Del predetto sopralluogo verrà redatta apposita attestazione in duplice originale, di cui uno per la Stazione appaltante e uno per l'impresa che dovrà allegarlo alla documentazione amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluogo integra una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106 comma 2 DPR 207/2010) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta tal da determinare l'esclusione del concorrente (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP).

Art. 8 Garanzie

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo di € 1.213,68 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza.

La garanzia provvisoria può essere prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.

La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, nonché, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione.

Al fine della costituzione della garanzia di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta è corredata (si veda art. 6 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo delle garanzie di cui agli art. 75 e 113 Codice dei Contratti è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione. E' ammissibile l' integrazione della documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP).

Ai sensi della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, costituiscono cause di esclusione:

1) mancata presentazione della cauzione provvisoria;

2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3) cauzione di importo errato in diminuzione, eccetto che nell' ipotesi di evidente errore formale;

rientra, in tale ultima ipotesi, il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza il rispetto di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

4) cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande;

5) cauzione prestata con modalità non consentite;

6) cauzione prestata con validità inferiore a centottanta giorni come prescritto dall'art. 75, comma 5, del Codice dei Contratti;

7) cauzione non sottoscritta dal garante;

8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, del Codice dei Contratti).

Art. 9 Procedura per l'individuazione del contraente

L'appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, previo esperimento di gara informale.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sull'importo netto dei lavori di Euro 60.059,830 procedendo all' esclusione delle offerte in rialzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 10 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 163/2006. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)

Art. 11 Termine di validità dell'offerta

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 12 Anomalia delle offerte

Ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 121 DPR 207/2010, qualora nell'effettuare il calcolo del 10 % di cui all'art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, in luogo dell'esclusione automatica si procederà a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall' 88 D.Lgs. n. 163/2006..

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non viene calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ma la stazione appaltante può sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici (art. 86 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006).

L'eventuale procedimento di verifica, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, è effettuato dal RUP avvalendosi degli uffici della stazione appaltante.

Art. 13 Sedute di gara

La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 28/01/2014 con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale Lanusei via Piscinas n.5 C.A.P 08045 Lanusei.

Il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti;

5) al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anomale;

6) all'aggiudicazione provvisoria, qualora non vi siano offerte anomale, o, in caso contrario, alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale seduta sarà pubblica. Hanno diritto a richiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati muniti di apposita delega.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.

La valutazione di eventuali offerte anormalmente basse verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento, previa convocazione di apposita seduta pubblica, in cui il Presidente del seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

L'Ente o il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, in osservanza dei principi di concentrazione e continuità delle operazioni di gara, un

termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Art. 14 Controllo sul possesso dei requisiti

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.
La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva favore dell'aggiudicatario provvisorio. Tale provvedimento acquista efficacia solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando.

La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n. 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

L' aggiudicatario dovrà produrre, qualora l'impresa non sia in possesso della attestazione SOA, con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali dichiarati, di seguito indicata:

A dimostrazione dei lavori che presentino una correlazione tecnica oggettiva con quelli in gara, eseguiti direttamente e del loro importo:

a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. n. 207/2010, contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;

b. nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione corredata della seguente documentazione:

- concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

- copia del contratto stipulato;

- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

- copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il requisito è dimostrato anche attraverso l'esperienza professionale del proprio direttore tecnico.

A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza):

a. per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico), con la prova dell'avvenuta presentazione. A seconda dei modelli di dichiarazione utilizzati, il costo complessivo è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o dal prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Qualora non sia rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata di documentazione INPS che ne attesti l'importo;

b. per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili, bilanci annuali, corredati della relativa nota di deposito e riclassificati in conformità alle direttive europee. Il dato è rilevabile dalla voce "costi per il personale" del conto economico (circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000);

A dimostrazione della "adeguata" attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio:

a. da parte delle ditte individuali o delle società di persone, quale prova dell'ammortamento, dichiarazioni annuali dei redditi corredate di ricevuta di presentazione, nonché di autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica e delle essenziali indicazioni identificative. A seconda dei modelli di dichiarazione, l'ammortamento è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Se tali dati non siano rilevabili, la comprova dovrà fornirsi mediante autocertificazione corredata di copia del libro di beni ammortizzabili, vidimato;

b. da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitali, bilanci, riclassificati in base alle normative europee, e relativa nota di deposito. La quota di ammortamento relativa all'attrezzatura tecnica, si evince dalla predetta nota, nel "prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce". Se nella nota non sono riportate tali informazioni, il legale rappresentante è tenuto a comprovare mediante autocertificazione, la ripartizione della cifra prevista alla voce "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" del conto economico. Tale ripartizione è verificabile da parte della stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.

I canoni di locazione finanziaria e di noleggio, nei casi in cui l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa, sono comprovati mediante i relativi contratti. (Circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000).

N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia conforme all'originale.

In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 15 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo

provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Rimane salva l'esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.113, com. 1, del D.Lgs. 163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – da segnalare e documentare già in fase di gara – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 79 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 163/2006.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito;

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del procedimento è il Geometra Marco Caboi.

Art. 18 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies è fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un numero di fax attivo ovvero un indirizzo di posta elettronica (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.

Art. 19 Richiesta di eventuali chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail: mcaboi@enteforestesardegna.it.

L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

Art. 20 Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 21 Subappalto

Ai sensi dell'art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 % dell'importo della medesima categoria.

Per la categoria specialista, trattandosi di lavorazione inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori è ammesso il ricorso al subappalto senza la limitazione di cui all'art. 37 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006. Le lavorazioni appartenenti a categoria generale scorporabile sono subappaltabili per intero.

Il ricorso al subappalto deve essere segnalato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, con dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, in cui sono indicati , i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo o nelle altre forme consentite.

In caso di subappalto, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 23 Consegna dei materiali

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali presso il cantiere in cui si eseguono i lavori deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 24 Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 DPR 207/2010. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 dello stesso DPR.

Art. 25 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 26 ter L. n. 98/2013, sarà corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. L'anticipazione è erogata subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR n. 207/2010.

L'Appaltatore avrà diritto a un pagamento in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunga una cifra pari al 50% del corpo d'opera in esecuzione. Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti non appena raggiunto l'importo previsto e comunque entro il termine di trenta giorni.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento sarà disposto previa verifica periodica da parte della stazione appaltante, durante il corso dei lavori, della regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Il termine di pagamento della rata di saldo è di trenta giorni decorrenti dalla data della conferma da parte del Responsabile del Procedimento del certificato di regolare esecuzione, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa. In sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, si procederà altrèsì allo svincolo della ritenuta dello 0,50 %.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione dei lavori, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto

commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 27 Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art. 28 Norma finale

Cause di esclusione

Ai sensi dell'art. 64 comma 4 bis D.Lgs. n. 163/2006, il presente atto è stato predisposto sulla base del bando tipo approvato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, contenente l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1 bis.Ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis Codice dei Contratti, la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Allegati:

Allegato B:	Modello di autocertificazione
Allegato B2	Modello di autocertificazione requisiti art. 90 DPR 207/2010
Allegato C:	Modulo dell'offerta economica.
Allegato C2	Dichiarazione ex art. 118, comma 2 ultimo periodo, DPR n. 207/2010

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Salvatore Mele

gp/Dott.ssa GP/Servizio Programmazione,Contabilità, Bilancio Appalti
mc/Geom. MC/Ufficio Tecnico Lanusei